



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i RR.DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
VISTA la L.r. n.28 del 29/12/1962;
VISTA la L.r. n.7 del 23/03/1971;
VISTA la L.r. n.47 dell'8/07/1977;
VISTA la L.r. n.256 del 28/12/1979;
VISTA la L.r. n.10 del 15/05/2000;
VISTO l'articolo 53, comma 7, della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17 che istituisce presso l'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze l'Albo regionale degli ispettori contabili;
VISTO l'articolo 53, comma 9, della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17 che prevede l'emanazione del decreto dell'Assessore regionale al Bilancio e alle Finanze che disciplini le modalità di tenuta e funzionamento dell'Albo;
RITENUTO di dovere disciplinare le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo;

D E C R E T A

ART. 1

Sono approvate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo regionale degli ispettori contabili, istituito dal comma 7 dell'articolo 53 della L.R. 28/12/2004, n. 17, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà inserito nel sito internet della Regione: www.regione.sicilia.it.

Palermo, 24/06/2005

L'ASSESSORE
(On.le Salvatore Cintola)

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Vincenzo Emanuele)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIGILANZA
(Dott. Luciano Calandra)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott. Francesco Lazzaro)

MODALITA' DI TENUTA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ISPETTORI CONTABILI

ART. 1 TENUTA DELL'ALBO

1. L'Albo regionale degli ispettori contabili, istituito con il comma 7 dell'articolo 53 della L.R. 28/12/2004, n. 17 presso l'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, è tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

ART. 2 FINALITA'

1. L'Albo regionale degli ispettori contabili (da ora in poi "l'Albo") ha lo scopo di individuare, tra i dipendenti regionali in servizio, i soggetti professionalmente qualificati per l'assolvimento di mansioni funzionali ai compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 53 della L.R. 28/12/2004, n. 17, possono accedere all'Albo i dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sottoelencati:
 - a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
 - b) cinque anni di iscrizione all'Albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.

ART. 4 DOMANDA D'ISCRIZIONE

1. Per l'iscrizione all'Albo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 devono inoltrare apposita istanza, redatta secondo lo schema obbligatorio di cui all'Allegato 1, al seguente recapito:

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DIP. BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO VIGILANZA

VIA NOTARBARTOLO 17/A

90141 PALERMO

2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) ufficio regionale di appartenenza;
- c) requisiti posseduti per l'inserimento nell'Albo;
- d) domicilio e recapito;
- e) elenco degli allegati prodotti.

3. Alla domanda va allegata, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la seguente documentazione:

- a) certificazione dello stato di servizio;
- b) certificazione di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
- c) curriculum vitae attestante i titoli di studio posseduti e l'esperienza professionale maturata dal dipendente, debitamente sottoscritto.

4. La documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3 può essere prodotta anche secondo le modalità stabilite dagli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

5. La domanda di iscrizione va sottoscritta dal richiedente mediante firma non autenticata.

ART. 5

TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto che approva le presenti modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.

2. Secondo le esigenze di tenuta, aggiornamento ed utilizzo dell'Albo, con circolare del Ragioniere Generale della Regione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, possono essere disposte la chiusura e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione.

ART. 6
RECAPITI

1. La domanda deve indicare con esattezza il domicilio, l'ufficio regionale di appartenenza e ogni altro eventuale recapito dell'istante, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utili ai fini delle comunicazioni concernenti l'Albo.
2. Coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione all'Albo hanno l'obbligo di comunicare entro 30 gg. le eventuali variazioni dei dati contenuti nella domanda di iscrizione, con i mezzi e con le modalità richieste per la presentazione della stessa.

ART. 7
ESCLUSIONE DALL'ALBO

1. Sono motivo di esclusione dall'Albo:
 - a) la cessazione dal servizio per qualsiasi causa;
 - b) l'apposita richiesta dell'iscritto, da inoltrare con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
 - c) la rinuncia a due mandati conferiti, salvo presentazione di dettagliate motivazioni da sottoporre all'insindacabile giudizio del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
 - d) il venir meno dei requisiti previsti dal comma 8 dell'articolo 53 della L.R. 28/12/2004, n. 17.

ART. 8
UTILIZZO DELL'ALBO

1. La Ragioneria Generale della Regione attinge all'albo secondo le esigenze connesse ai compiti da espletare, osservando, per quanto possibile, criteri di rotazione.
2. A tal fine conferisce il mandato con comunicazione scritta ad uno dei recapiti indicati dall'ispettore nella domanda d'iscrizione.

ART. 9
PUBBLICAZIONE

1. La Ragioneria Generale della Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, richiede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'Albo formato al 30 aprile, nel caso in cui risultino dati da aggiornare rispetto alla precedente pubblicazione.
2. La pubblicazione ha funzione di mera divulgazione e non limita la possibilità di conferire mandati a dipendenti che abbiano presentato regolare istanza d'iscrizione e non siano ancora inseriti in albi pubblicati.

L'ASSESSORE
(On.le Salvatore Cintola)

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Vincenzo Emanuele)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIGILANZA
(Dott. Luciano Calandra)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Dott. Francesco Lazzaro)